

**LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2024, N.5**

- 2 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2014, N. 2 (NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA))

**LAVORI PREPARATORI**

- 6 LAVORI PREPARATORI

**ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO**

- 6 Oggetto n. 8432 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8199 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza))". A firma delle Consigliere: Costi, Maletti, Rontini

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2024, N.5

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2014, N. 2 (NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA))**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2014

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) sono aggiunte le parole: "Il caregiver familiare è riconosciuto come tale indipendentemente dalla coabitazione con la persona assistita, dalla residenza o dal domicilio comune, e più in generale dalla convivenza. Questi elementi non costituiscono un requisito per l'identificazione del ruolo di caregiver."

**Art. 2**

Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 2 del 2014

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:

**"Art. 2 bis**

Giovani caregiver

1. Ai fini della presente legge, per giovane caregiver si intende la persona di età fino ai ventiquattro anni che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e modalità previste dall'articolo 2, comma 1.

2. La Regione promuove l'identificazione dei giovani caregiver al fine di comprenderne i bisogni, sostenerli, tutelarne il diritto all'educazione e all'istruzione, promuoverne il benessere psico-fisico, validarne le competenze acquisite e facilitarne la transizione dalla scuola al lavoro.

3. La Regione si impegna altresì a predisporre accordi quadro con l'Ufficio scolastico regionale e gli Atenei regionali per favorire la conciliazione tra tempo di cura e tempo di studio e valorizzare l'impegno di cura.”.

**Art. 3**

Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 2 del 2014

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:

**“Art. 7 bis**

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni relativamente a:

- a) numero di caregiver che hanno effettuato l'autocertificazione, numero di caregiver a cui è stata somministrata la scala di valutazione dello stress, numero di caregiver ai quali è stata effettuata la rilevazione dei bisogni e la definizione degli interventi di sostegno avvalendosi della sezione caregiver del PAI in conformità con le normative regionali vigenti e successive modifiche;
- b) numero e tipologia delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali per fronteggiare lo stress del caregiver;
- c) numero di caregiver familiari che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver familiari che, ai sensi dell'articolo 6, hanno effettuato la validazione o certificazione delle competenze, nonché il numero di studenti caregiver familiari a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
- d) valutazione dell'efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver familiari;
- e) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

2. In base ai risultati della valutazione, la Giunta regionale può proporre modifiche alla legge per migliorare ulteriormente il supporto ai caregiver familiari e alle persone assistite.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.

#### **Art. 4**

Introduzione dell'articolo 7 ter nella legge regionale n. 2 del 2014

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:

#### **“Art. 7 ter**

Fondo regionale caregiver

1. La Regione istituisce il Fondo regionale caregiver a finanziamento di quanto previsto dalla presente legge regionale, a integrazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

#### **Art. 5**

Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014 è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 8**

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 7 ter e alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

3. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

**Art. 6**

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 30 maggio 2024

STEFANO BONACCINI

---

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri: Costi, Sabattini, Maletti, Amico, Rossi, Bondavalli, Zappaterra, Dalfiume, Pillati, Costa, Mumolo, Gerace, Rontini, Mori, Caliandro, Daffadà, Bulbi, Molinari, Soncini, Paruolo, Montalti, Fabbri, Marchetti Francesca; oggetto assembleare n. 8199 (XI legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 145 del 13 marzo 2024;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la Salute e Politiche sociali" in sede referente;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2024 del 6 maggio 2024, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Francesca Maletti, nominata dalla Commissione in data 14 maggio 2024;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 22 maggio 2024, alle ore 16:40, atto n. 87/2024.

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8432 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8199 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza))". A firma delle Consiglieri: Costi, Maletti, Rontini**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

### Premesso che

la Regione Emilia-Romagna è stata la prima regione in Italia ad approvare nel 2014 una legge per il riconoscimento ed il sostegno del Caregiver familiare e che ad oggi sono 13 le regioni italiane che hanno legiferato in tal senso;

manca ancora una norma nazionale organica sui caregiver familiari che intervenga su una materia fondamentale per la sostenibilità di una società che invecchia e dove la non autosufficienza ha raggiunto i quasi 4 milioni di persone. Questo nonostante l'emergenza Covid abbia fatto emergere con nettezza e durezza la situazione delle famiglie italiane e la necessità di approntare una tutela della salute sempre più incentrata sulla territorialità, la domiciliarità, il supporto al caregiver familiare;

il decreto legislativo 29/2024 attuativo della L. 33/2023 (la legge di riforma in materia di politiche in favore delle persone anziane che comprende l'invecchiamento attivo e la non autosufficienza) ha anzi tradito i contenuti delle leggi, al punto che di tradimento hanno parlato le 60 associazioni che hanno lavorato per anni al testo della legge;

i decreti presentati dal Governo hanno registrato la mancata intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni e la nostra Regione ne ha evidenziato i molteplici limiti di impianto.

### Considerato che

la legge regionale 2/14 ha introdotto norme per il riconoscimento e il supporto di questa figura essenziale e dato impulso alla creazione di una rete di supporto che include professionisti sanitari e sociali e associazioni del terzo settore;

negli ultimi anni, sono stati compiuti sforzi significativi per implementare e monitorare le politiche di sostegno ai caregiver, come evidenziato dal finanziamento di misure specifiche tra cui il sollievo domiciliare al caregiver e dalla stesura di piani operativi personalizzati;

tali interventi sono stati sostenuti da un finanziamento regionale sperimentale, che la sperimentazione ha dato esiti positivi e che i bisogni dei caregiver necessitano di interventi in continuità;

il pdl in oggetto sviluppa un riconoscimento estensivo dei caregiver, chiarendo che la coabitazione tra il caregiver e la persona di cui si prende cura non è requisito per l'individuazione del caregiver, includendo i giovani caregiver e prevedendo accordi quadro con istituzioni scolastiche e universitarie per garantire loro supporto e agevolazioni nello svolgimento del percorso di studio. In tal modo, con tale pdl si realizza un passo fondamentale per adattare le politiche regionali alla complessità delle situazioni familiari e garantendo un supporto inclusivo e non discriminatorio.

### Rilevato che

L'applicazione della legge regionale 2/14 ha fatto emergere con evidenza l'importanza dei caregiver come "pilastro" di un welfare del benessere per la persona assistita e per la domiciliarità, ma ha evidenziato altresì la necessità di interventi strutturali ed uniformi sul territorio regionale in grado di supportare e sostenere il caregiver, con programmi ed azioni integrate, al fine di permettergli di svolgere il proprio fondamentale ruolo ponendo attenzione al proprio benessere oltre a quello della persona cara assistita;

per questo nonostante le risorse già investite nelle prime fasi di attuazione (DGR 2318/19), è necessario prevedere un fondo specifico che assicuri continuità delle politiche specifiche, nonché delle programmazioni integrate con tutti i servizi ed i settori interessati;

le iniziative esistenti hanno dimostrato l'efficacia del supporto organizzato e l'esigenza di garantirne la continuità, espandendo e migliorando i servizi in particolare il sollievo domiciliare;

la situazione pandemica ha avuto forti impatti sui caregiver, rendendo ancora più urgente un intervento strutturato e finanziariamente sostenibile per garantire il loro benessere e la capacità di fornire cure adeguate e sostenerne la conciliazione con il lavoro.

#### **Considerato che**

la creazione di un fondo regionale per i caregiver permetterebbe di consolidare le risorse e di promuovere una gestione coordinata delle stesse, migliorando l'efficienza e l'efficacia degli interventi a sostegno dei caregiver.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **impegna la Giunta regionale**

a valutare la costituzione di un fondo regionale dedicato ai caregiver, a finanziamento di quanto previsto dalla Legge n. 2 del 2014, così integrata dalle nuove norme, ad assorbimento ed integrazione delle risorse già oggi disponibili nei diversi settori;

a continuare il lavoro in Conferenza delle Regioni e nel confronto con il Governo affinché vengano modificati i decreti attuativi e siano coerenti e attuativi degli obiettivi della legge sulla non autosufficienza e siano previste le risorse necessarie preventivate dalla stessa.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 maggio 2024*

---

---

